

**CONDIZIONI DI LICENZA RADIO IN STORE**  
**PER LA DIFFUSIONE DI MUSICA D'AMBIENTE**

**Licenza rilasciata ai sensi del D.Lgs. del 15 marzo 2017, n. 35 e della Legge 4 dicembre 2017, n. 172 di conversione del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148**

**DEFINIZIONI**

- a) “Soundreef International Limited”** (di seguito **“Soundreef”**): Entità di Gestione Indipendente iscritta nell’apposito elenco AGCOM che, in nome, per conto e nell’interesse degli Aventi Diritto rappresentati, concede al Licenziatario, a titolo oneroso e non esclusivo, l’autorizzazione di eseguire o far eseguire, riprodurre o far riprodurre le opere musicali del Repertorio, secondo i termini e le condizioni indicate nella presente Licenza.
- b) “Aventi Diritto o Titolari”**: titolari del diritto d’autore su un’opera musicale, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 633 del 22 aprile 1941, del relativo Regolamento di esecuzione e successive modificazioni, inerenti la protezione del Diritto d’Autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio, dell’art. 1 della Legge 9 gennaio 2008, n. 2, nonché del Decreto Legislativo del 15 marzo 2017, n. 35 e dell’art. 19 del Decreto Legge del 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017 n. 172, nonché del Decreto Legge del 16 settembre 2024, n. 131 coordinato con la legge di conversione 14 novembre 2024, n. 166.
- c) “Database”**: l’archivio elettronico del Licenziatario installato sul server (proprio o di terzi) dal Licenziatario stesso, nel quale quest’ultimo carica i file elettronici contenenti le opere musicali, al fine della loro successiva utilizzazione in esecuzione della Licenza.
- d) “Entità di Gestione Indipendente”**: ai sensi dell’art. 2, comma 2, D.Lgs. 35/2017, si intende un soggetto che, come finalità unica o principale, gestisce diritti d’autore o diritti connessi ai diritti d’autore per conto di più di un titolare di tali diritti, a vantaggio collettivo di questi e che soddisfi entrambi i seguenti requisiti: a) non è detenuto né controllato, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, dai titolari dei diritti; b) persegue fini di lucro.
- e) “Licenziatario” o “Utilizzatore”**: persona fisica o giuridica che sottoscrive la Licenza e provvede al pagamento del relativo corrispettivo.

- f) “Memoria Residente”:** l’hardware o apparecchio o memoria installati presso i PDR su cui vengono riprodotti i palinsesti forniti o aggregati dal Licenziatario, senza possibilità di riversarli da questi su altri sistemi e supporti.
- g) “Punti di ricezione” o “PDR”:** i punti finali di ricezione e riproduzione dei file musicali inviati, comunicati dal Licenziatario.
- h) “Repertorio”:** insieme delle opere musicali ed editoriali tutelate dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633 e dal D.Lgs. n. 35/2017 e successive modifiche, che vengono amministrate da Soundreef a seguito di (i) affidamento diretto dagli Aventi Diritto (ii) affidamento indiretto sulla base di accordi di rappresentanza. Sul sito [www.soundreef.com](http://www.soundreef.com) sono disponibili gli elenchi delle opere con indicazione dei relativi titolari dei diritti, nonché l’elenco degli accordi conclusi fra Soundreef e altri Organismi di Gestione Collettiva e/o Entità di Gestione Indipendente.
- i) “RIS”:** la Radio in store ovvero l’operatore commerciale che sulla base di un contratto in essere con una pluralità di clienti assume l’incarico di diffondere la musica d’ambiente all’interno dei loro locali dietro pagamento di un corrispettivo.
- j) “Servizio Radio In Store” o “Servizio”:** il servizio fornito dalla RIS.
- k) “Sistema”:** il software, presente presso i PDR, che consente a questi ultimi di fruire attraverso personal computer delle opere musicali caricate comunicate dal Licenziatario sul suo server o sul server della società committente.
- l) “Sito”:** [www.soundreef.com](http://www.soundreef.com).
- m) “Tariffario”:** insieme delle tariffe dovute dall’Utilizzatore per la Licenza, pubblicato sul Sito, che costituisce allegato alla presente Licenza.

---

## Articolo 1. Condizioni, premesse ed allegati

1.1. La presente licenza (“**Licenza**”) disciplina le condizioni di utilizzazione del Repertorio da parte del Licenziatario nella prestazione del Servizio.

1.2. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante della presente Licenza così come i documenti e le informazioni presenti sul Sito espressamente richiamati nella versione online alla data di perfezionamento della Licenza, salva diversa specifica indicazione.

## **Articolo 2. Oggetto del Contratto**

2.1 Soundreef, nei termini e alle condizioni che seguono, autorizza e concede al Licenziatario, a titolo oneroso e non esclusivo, il diritto di eseguire o far eseguire, riprodurre o far riprodurre, le opere facenti parte del Repertorio nel periodo di efficacia della Licenza in relazione ai PDR dei propri clienti o committenti, a condizione che questi ultimi, direttamente o per il tramite del Licenziatario medesimo "in accentramento", abbiano perfezionato la necessaria separata licenza per la diffusione della musica d'ambiente.

2.2 In particolare, ai fini dell'esecuzione di quanto previsto al paragrafo che precede, Soundreef concede al Licenziatario:

- a) il diritto di riprodurre le opere del Repertorio nel proprio Database, al fine di fornire il Servizio;
- b) il diritto di comunicare a distanza, tramite rete Internet, Intranet o Reti di Telecomunicazione a destinazione dei PDR, i file musicali realizzati ai sensi del comma precedente nella misura in cui ciò sia strumentale e necessario ai fini della fornitura del Servizio.

2.3 Il Licenziatario ha altresì facoltà di effettuare una sola copia di backup delle opere riprodotte nel database, fatti salvi i diritti dei titolari dei diritti connessi da regolarsi separatamente.

2.4 Qualora il Licenziatario aderisca ad una associazione di categoria con cui Soundreef ha stipulato una convenzione, potranno essere applicati alla Licenza termini e condizioni particolari. In caso di contrasto tra le condizioni contrattuali o economiche previste dalla Licenza e le condizioni previste dalla specifica convenzione di cui il Licenziatario beneficia, queste ultime prevarranno sulle disposizioni della presente Licenza. A tal fine, qualora benefici di una specifica convenzione, il Licenziatario si impegna a prendere visione delle relative condizioni particolari applicabili.

## **Articolo 3. Esclusioni**

3.1 Sono esclusi i diritti di esecuzione al pubblico, che sono a carico dei clienti e/o committenti del Licenziatario.

3.2 Sono sempre fatti salvi i diritti morali degli autori o dei loro aventi causa.

3.3 Non rientrano nell'oggetto della presente Licenza i diritti non espressamente indicati nel presente articolo, e in particolare il diritto spettante agli autori ed editori per il primo abbinamento tra composizioni musicali ed immagini (cosiddetto diritto di sincronizzazione) e il diritto di riproduzione grafica delle partiture musicali e dei testi delle composizioni musicali.

3.4 Egualmente non rientrano nella presente Licenza i separati diritti connessi spettanti ai produttori fonografici e ad altre categorie di aventi diritto ai sensi del Titolo II della Legge 22 aprile 1941 n. 633 e sue successive modifiche.

3.5 Per le utilizzazioni escluse dalla presente Licenza gli Utilizzatori dovranno preventivamente richiedere apposite licenze ai titolari dei diritti ovvero agli enti di gestione cui questi hanno dato mandato.

#### **Articolo 4. Garanzie e rappresentazioni**

4.1 Soundreef dichiara e garantisce di essere legittimata a concedere la Licenza, in virtù di apposito mandato di rappresentanza dai Titolari e/o di agire in virtù di un accordo di rappresentanza con altri enti di gestione collettiva o entità di gestione indipendente operanti anche in ambito internazionale.

4.2 L'Utilizzatore garantisce a Soundreef che utilizzerà le opere esclusivamente nei limiti e con le modalità consentiti nella Licenza, impegnandosi a manlevare e tenere indenne Soundreef da qualsiasi pretesa o contestazione di terzi, compresi i titolari dei diritti e gli enti di intermediazione, per utilizzazioni abusive di opere non facenti parte del repertorio di tale società.

4.3 Al momento del perfezionamento della Licenza, la RIS dovrà comunicare a Soundreef l'elenco dei PDR che servirà con il Servizio nel corso del periodo di efficacia della Licenza, compilando l'apposito modulo allegato sub 1) alla Licenza, e nel corso del periodo di efficacia della Licenza dovrà comunicare a Soundreef ogni variazione di tale elenco, con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni rispetto alla data di inizio o cessazione del Servizio in uno specifico PDR.

#### **Articolo 5. Corrispettivo e termini di pagamento**

5.1 Al momento del perfezionamento della Licenza, il Licenziatario sarà tenuto a corrispondere il Corrispettivo come indicato nel Tariffario vigente anno per anno, pubblicato sul Sito.

5.2 Le tariffe sono soggette a rivalutazione secondo l'indice dei prezzi al consumo determinato dall'ISTAT e rilevato nel mese di settembre di ogni anno.

5.3 Il pagamento dei corrispettivi dovuti dovrà avvenire contestualmente al perfezionamento o al rinnovo della Licenza o attraverso il Sito mediante carta di credito o a mezzo bonifico bancario utilizzando le coordinate riportate in fattura. Il pagamento mediante bonifico bancario comporta un costo amministrativo forfettario pari a euro 5.

5.4 Qualora, nel periodo di efficacia della Licenza, il Licenziatario comunicasse a Soundreef l'esigenza di inserire altri Punti di ricezione nell'elenco dei PDR allegato sub 1) alla presente

Licenza, il pagamento del maggior corrispettivo dovuto in conformità alle medesime tariffe pubblicate sul Sito, dovrà essere versato contestualmente alla comunicazione di cui all'art. 4.3.

## **Articolo 6. Penali**

6.1 In caso di ritardato pagamento rispetto ai termini pattuiti, decorreranno automaticamente, senza necessità di costituzione in mora, gli interessi moratori previsti dal Decreto Legislativo 231/2002 e successive modifiche, nella misura stabilita dalla normativa vigente. Resta inoltre dovuto a Soundreef il rimborso dei costi di recupero nella misura minima di Euro 40,00 ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto, fatto salvo il maggior danno.

6.2 Fermo restando quanto sopra, in caso di ritardo nel pagamento superiore a 60 (sessanta) giorni dalla scadenza, il Licenziatario sarà tenuto a corrispondere a Soundreef, a titolo di penale ai sensi dell'art. 1382 del Codice Civile, una somma pari al 2% (due per cento) dell'importo scaduto per ogni mese di ritardo, o frazione di mese, fino all'integrale pagamento. La penale è pattuita dalle Parti quale liquidazione preventiva del danno da ritardo e si applica in aggiunta agli interessi di mora previsti dal Decreto Legislativo 231/2002, fatto salvo il diritto del creditore al risarcimento del maggior danno.

6.3 Il Licenziatario che in qualsiasi modo ponga in essere comportamenti o rilasci dichiarazioni atte a determinare il compenso per diritto d'autore in misura inferiore a quello dovuto, sarà tenuto al versamento, oltre all'importo dei diritti effettivamente dovuti, di una penale pari ad Euro 75,00 (oltre iva se dovuta) a titolo di diritto (spese) di istruttoria, a parziale copertura delle attività di controllo e di recupero del credito, fatto salvo il maggior danno.

## **Articolo 7. Durata e rinnovo automatico**

7.1 La Licenza è efficace per l'anno solare nel corso del quale è perfezionata e si rinnova automaticamente di anno in anno, salvo disdetta che l'Utilizzatore dovrà trasmettere a Soundreef a mezzo PEC, scrivendo a [soundreef\\_limited@pec.it](mailto:soundreef_limited@pec.it), entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno.

7.2 A seguito della cessazione dell'efficacia della Licenza, l'Utilizzatore dovrà immediatamente cessare l'utilizzo del Repertorio.

## **Articolo 8. Log, Audit e Controlli**

8.1 Il Licenziatario si impegna a trasmettere a Soundreef con cadenza trimestrale, entro il giorno 28 del mese successivo a quello di riferimento, i file di log relativi alla musica utilizzata

attraverso ciascun PDR nel periodo di riferimento. Tali file devono essere completi, accessibili e in formato leggibile *machine to machine*.

8.2 Il Licenziatario riconosce a Soundreef il diritto di controllare tutte le operazioni e la documentazione che rientrano nell'oggetto della Licenza o, comunque, necessaria a verificarne la corretta esecuzione e la correttezza e veridicità delle informazioni trasmesse. A tale scopo, il Licenziatario consente agli incaricati di Soundreef ogni necessario controllo presso il Licenziatario stesso e presso i PDR, impegnandosi a inserire tale obbligo nei contratti con i suoi committenti. Tale previsione, in deroga a quanto previsto dal precedente articolo 7 resterà efficace per 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione dell'efficacia della Licenza.

8.3 Il Licenziatario, ai fini dell'esecuzione di quanto previsto nel presente articolo, consentirà al personale di e/o professionisti da quest'ultima incaricati, di effettuare i controlli di cui al presente articolo senza alcuna limitazione tanto in relazione ai Sistemi che ai contratti e fatture relativi ai rapporti con i Clienti, manualmente e/o avvalendosi di idonee soluzioni tecnologiche.

## **Articolo 9. Clausola risolutiva espressa**

9.1 In caso di mancata tempestiva trasmissione dei file di log di cui all'art. 8.1, di informazioni false, incomplete o non aggiornate in relazione ai PDR serviti o di mancato pagamento dei corrispettivi dovuti, Soundreef potrà risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, la Licenza mediante comunicazione scritta da inviare al Licenziatario con raccomandata a/r oppure tramite posta elettronica ordinaria o certificata.

9.2 Per effetto della risoluzione, il Licenziatario dovrà corrispondere immediatamente a Soundreef eventuali Corrispettivi già maturati a fronte dell'utilizzazione delle opere sino al momento della risoluzione e non ancora corrisposti a quella data. In tutte le ipotesi di risoluzione per inadempimento del Licenziatario, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno ed il versamento integrale del Corrispettivo, gli eventuali importi versati sino al momento della risoluzione saranno trattenuti da Soundreef a titolo di penale.

9.3 A seguito dell'intervenuta risoluzione, l'eventuale utilizzo dei diritti oggetto della Licenza dovrà intendersi come non autorizzato e potrà comportare la commissione di un illecito penale, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 171, lett. b) della Legge sul diritto d'autore (Legge 22 aprile 1941, n. 633).

9.4 Laddove il Licenziatario sia inadempiente rispetto ai propri obblighi informativi o comunque fornisca informazioni false o incomplete, Soundreef si riserva la facoltà di effettuare

la segnalazione all'Autorità Garante per le Comunicazioni per la violazione dell'art. 23, D.Lgs. n. 35/17 ("Obblighi dell'utilizzatore"), anche al fine di veder irrogate, ai sensi dell'art. 41, 2° comma, D.Lgs. n. 35/17, le sanzioni ivi previste da euro 20.000 a euro 100.000, ovvero nella diversa misura di volta in volta prevista dalla legge vigente.

#### **Articolo 10. Cessione del Contratto**

10.1 La presente Licenza è nominativa e non potrà essere ceduta dall'Utilizzatore a terzi.

10.2 Soundreef sarà libera di cedere la presente Licenza ad un Organismo di Gestione Collettiva, ai sensi del D.Lgs. n. 35/2017 e della Legge n. 172/2017, ovvero ad altra Entità di Gestione Indipendente costituito per la gestione e l'intermediazione dei diritti d'autore, che agisca in nome, per conto e nell'interesse degli Aveni Diritto dallo stesso rappresentati direttamente e a seguito di accordi di rappresentanza con altri Organismi ed Entità di Gestione Indipendente operanti ai sensi della vigente disciplina europea e nazionale di riferimento.

#### **Articolo 11. Legge applicabile e Foro competente**

11.1 La Licenza è disciplinata dalla legge italiana.

11.2 Le Parti espressamente convengono che per ogni controversia inerente all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

#### **Articolo 12. Nullità o inefficacia parziale**

La nullità parziale, così come l'inefficacia e/o l'inopponibilità di una o più clausole della Licenza non determineranno la nullità assoluta ovvero l'inefficacia della stessa, che continuerà ad essere valida ed efficace per la restante parte.

#### **Articolo 13. Trattamento dei dati personali**

Il trattamento dei dati personali acquisiti in ragione del presente Licenza e nel corso della sua esecuzione avverrà secondo quanto disposto nell'informativa resa da Soundreef, ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), disponibile al seguente link <https://www.soundreef.com/licence-store-privacy>.

Firma

-----

AI SENSI DEGLI ARTT. 1341 e 1342 cc IL LICENZIATARIO DICHIARA DI ACCETTARE ESPRESSAMENTE LE CLAUSOLE DI CUI AGLI ARTT. 6. "PENALI", 7. "DURATA E RINNOVO AUTOMATICO", 8. "LOG, AUDIT E CONTROLLI", 9. "CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA", 10. "CESSIONE DEL CONTRATTO" E 11. "FORO COMPETENTE".

Firma

-----

### **Allegato 1**

#### **Elenco Punti di ricezione**

<b>Ragione Sociale</b>	<b>Insegna</b>	<b>Indirizzo</b>	<b>Mq</b>